

**DDL 161/2016
MODIFICHE ALLA LP 2006/7 SULLE CAVE**

OSSERVAZIONI

Generalità

Il disegno di legge intende modificare alcuni aspetti dell'attuale regolamentazione delle attività estrattive, per porre rimedio a una serie di problemi che vanno dalla fragilità del sistema imprenditoriale all'efficacia della promozione, dal coordinamento di enti e concessionari al sempre maggiore ricorso alla cessione del materiale grezzo ad aziende secondarie difficilmente controllabili.

Questi problemi si sono aggravati con la crisi che ha investito il settore e che presenta sia aspetti congiunturali, dovuti al calo della domanda, sia aspetti strutturali irreversibili, dovuti all'incremento tendenziale dei costi complessivi di estrazione, determinati dalla maggiore onerosità delle coltivazioni residue e dall'onere del ripristino paesaggistico di quelle esaurite.

La lettura del disegno di legge non è agevole, dato il numero delle modifiche apportate e l'assenza di un testo comparato, e risulta quindi difficile formarsi un quadro generale degli obiettivi e degli strumenti normativi che dovrebbero conseguirli. Si ha tuttavia l'impressione che il disegno di legge si limiti a rincorrere i problemi emersi, tralasciando quelli emergenti e in particolare i problemi posti dall'ormai indifferibile ripristino paesaggistico.

Si ha inoltre l'impressione che nelle pieghe di un articolato sin troppo esteso e dettagliato (in confronto ad analoghe legislazioni) si annidino elementi che potrebbero ostacolare - anziché favorire - gli obiettivi del legislatore.

Va infine rilevato che la legge attuale, approvata nel 2006, in questi dieci anni ha già subito 26 modifiche, una ogni 140 giorni, e questo continuo rimaneggiamento non depone certo a favore della qualità legislativa provinciale.

Ripristino paesaggistico-ambientale

Su questo importante problema la legge vigente è poco incisiva, limitandosi a prevedere pareri e provvedimenti di tutela paesaggistico-ambientale. Purtroppo, il disegno di legge non sembra contenere le disposizioni normative che sarebbero necessarie per affrontare adeguatamente un problema destinato ad aggravarsi col tempo.

Il ripristino paesaggistico-ambientale richiede un approccio non riducibile a limitazioni, mitigazioni o compensazioni: occorre un intervento più ampio, di natura progettuale, volto alla ricomposizione del paesaggio attraverso la ricostruzione delle sue parti erose.

Sul piano degli strumenti, la legge dovrebbe includere nel piano cave (articolo 3) e nel programma d'attuazione (articolo 6) il piano complessivo di ripristino paesaggistico ambientale, il cui rispetto dev'essere parte essenziale del disciplinare.

Sul piano delle competenze, la legge dovrebbe assegnare al comitato cave (articolo 2) il compito di redigere il piano di ripristino paesaggistico-ambientale come parte essenziale del piano cave provinciale.

Indipendenza dei controlli

La gestione delle cave trentine è notoriamente condizionata dall'intreccio d'interessi tra concessionari e amministrazione pubblica, che tende a rendere poco trasparente l'assegnazione delle concessioni e la vigilanza sull'attività estrattiva.

Sarebbe quindi opportuno rafforzare la terzietà di tutti gli organi a vario titolo coinvolti, non potendosi considerare garanzia sufficiente il limitato potere sostitutivo provinciale introdotto con l'articolo 26 del disegno di legge.

Articolo 8

L'articolo 8 del disegno di legge modifica l'articolo 8 della legge vigente, che stabilisce la procedura per il rilascio delle autorizzazioni comunali. L'attuale norma prevede che il comune invii "copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto [di coltivazione, ndr] e dal disciplinare, alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio".

Non si comprende il motivo per cui, con la nuova norma, il Comune non debba più trasmettere il progetto di coltivazione ai servizi provinciali competenti: non si comprende come il servizio minerario, che ha il compito della sorveglianza sull'attività estrattiva, e gli altri servizi, per quanto di loro competenza, possano svolgere il proprio ruolo di vigilanza e controllo senza disporre dei progetti di coltivazione delle cave.

Articolo 25

L'articolo 25 sostituisce l'articolo 28 della legge vigente (decadenza e revoca) che, in caso d'inosservanza degli obblighi del disciplinare, prevede attualmente la diffida, la sospensione e infine la decadenza della concessione. Questo processo progressivo è ora generalmente sostituito dal meccanismo della reiterazione delle violazioni, per tre volte; calcolo che in alcuni casi sembra essere cumulativo, in altri limitato da una finestra temporale. Non è chiaro il modo in cui le violazioni debbano essere formalmente contestate e viene meno il deterrente della sospensione.

Non si comprende quale vantaggio vi sia nell'articolare le violazioni agli obblighi (tutti) del disciplinare in una complessa casistica, che oltretutto non pare includere l'inosservanza delle prescrizioni impartite dagli uffici di sorveglianza e dal Comune, come prevede la norma attuale.

Sembra quindi che la prolissità casistica introdotta dal disegno di legge indebolisca, anziché rafforzare, la capacità dell'ente pubblico d'imporre ai concessionari il rispetto degli obblighi relativi alle concessioni. Garantendo di fatto l'impunità delle prime due violazioni, si teme infine che la norma possa disincentivare il rispetto del disciplinare.


Articolo 27

L'articolo 27 sostituisce l'articolo 29 della legge vigente (sanzioni e sospensione dei lavori). Anche in questo caso, la casistica viene ulteriormente articolata, passando da quattro ipotesi sanzionatorie a una decina, ma lasciando sostanzialmente invariate le sanzioni, che appaiono inadeguate a costituire un valido deterrente o un adeguato ristoro dei danni causati all'interesse collettivo.

Vi è il fondato sospetto che in molti casi sia più conveniente pagare la sanzione anziché osservare gli obblighi imposti dal disciplinare. Le sanzioni andrebbero quindi rafforzate e - in caso di reiterazione o particolare gravità - andrebbe reso più stretto il rapporto con i provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca.

In particolare, si evidenzia come la sospensione sia ridotta a un'evenienza eccezionale rispetto alla decadenza e alla revoca, laddove ci si attenderebbe l'inverso. Si rinuncia così a uno strumento più flessibile e agibile (e quindi più efficace) conservando solo gli strumenti "definitivi" e quindi, presumibilmente, più difficilmente utilizzabili.

Trento, 26 ottobre 2016



Beppo Toffolon
Presidente

